

(Progetto)

DECRETO

**del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica Slovacca
del/2023,**

**che modifica il decreto del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della
Repubblica slovacca n. 83/2016 sui prodotti a base di carne**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della legge n. 152/1995 del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca sui prodotti alimentari, modificata dalla legge n. 30/2015, il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca stabilisce quanto segue:

Articolo I

Il decreto del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca n. 83/2016 sui prodotti a base di carne è così modificato:

1. L'articolo 2, lettera al), recita come segue:

"al) brodo di carne concentrato: un prodotto a base di carne ottenuto da ossa di bovino o vitello, con l'eventuale aggiunta di ortaggi a radice e aromatizzato con sale commestibile, spezie, vino o altri ingredienti dichiarati, compresi pezzi di carne, e che è preparato riducendo il volume mediante ebollizione al fine di ottenere una consistenza simile alla gelatina; il termine "demi-glace" può essere utilizzato anche per designare un brodo di carne concentrato;"

2. È aggiunto il seguente articolo 2, lettera am), che recita:

"am) zuppa di carne: un prodotto a base di carne ottenuto da carne od ossa di animali destinati alla produzione alimentare, che può essere aromatizzato con sale commestibile, spezie o altri ingredienti dichiarati."

3. All'articolo 3, paragrafo 3, la lettera a) recita:

"a) al massimo 7 °C nel caso di prodotti a base di carne molle, prodotti a base di carne bollita, prodotti a base di carne al forno, carni salate trattate termicamente, carni semiconservate e carni crude salate;"

4. All'articolo 3, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa.

L'attuale lettera c) diventa lettera b).

5. All'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), i termini "4 °C, ad eccezione dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 3, lettere b) e c)" sono sostituiti dai termini "ai sensi del paragrafo 3".

6. All'articolo 3, paragrafo 11, è aggiunta la lettera d), che recita:

"d) brodo di carne concentrato, zuppa di carne."

7. All'articolo 4 il paragrafo 13 è soppresso.

8. All'articolo 5, paragrafo 2, la seconda frase recita: "Per la parte del prodotto a base di carne che rimane intatta dopo il taglio, il venditore ne riduce di conseguenza la durata di conservazione."

9. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"(3) In caso di manipolazione di un prodotto a base di carne refrigerato, è consentito un aumento della temperatura a breve termine di almeno 2 °C sulla superficie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3."

10. All'articolo 17, paragrafo 1, il termine "alcuni" è sostituito dal termine "altri".
11. Nell'allegato 1, tabella 1, all'ottava riga recante la denominazione di prodotto "Salsiccia di prosciutto", nella seconda colonna, i termini "suino, bovino" sono sostituiti dai termini "suino o suino e bovino".
12. Nell'allegato 4, alla quarta riga recante la denominazione di prodotto "Carne luncheon", nella seconda colonna, i termini "suino, bovino" sono sostituiti dai termini "suino o suino e bovino".

Articolo II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2024.